SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 210

ORDINI CAVALLERESCHI

02A12530

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 ottobre 2002, n. **255.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 14.980 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES BETWEEN THE ITALIAN GOVERNMENT AND THE MACEDONIAN GOVERNMENT

The Italian Government and the Macedonian Government, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs law are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

Convinced that action against customs offences can be rendered more effective by close co-operation between their Customs Administrations;

Considering the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control, the latter including those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trade-marks;

Considering the need to facilitate legitimate trade;

Considering that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

Having regard to the United Nations Convention on the fight against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those listed in the annexes to the aforesaid Convention, as amended, and without prejudice to possible amendments which might be adopted within the competence of the Joint Follow Up Group;

Having regard to the relevant instruments of the Customs Co-operation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

Have agreed as follows:

CHAPTER I
Definitions

Article 1

For the purposes of this Agreement:

a) "customs laws" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:
- the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
- the collection, guarantee and rebate of duties and taxes concerning the importation and exportation;
- prohibition measures, restrictions and controls, including exchange control laws;
the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;

b) "Customs Administrations", shall mean the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza for the Italian Government and the Macedonian Customs Administration for the Macedonian Government, competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a) of this Agreement;

c) "customs offences" shall mean any violation or attempted violation of customs laws;

d) "importation and exportation duties and taxes" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Government, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;

e) "person" shall mean any physical human being or legal entity;

f) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable physical human being;

g) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the Vienna Convention of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention.

CHAPTER II
Scope of the Agreement

Article 2

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs laws and for the prevention, investigation and repression of customs offences.

2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.

3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of a request.

CHAPTER III
Scope of assistance

Article 3

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and documents which help to ensure proper application of customs laws and the prevention, investigation and combating of customs offences.

2. Either Customs Administration shall, in making enquiries on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or at the request of another authority in that Contracting Party.

Article 4

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the customs laws and procedures applicable in that Contracting Party and relevant to enquiries relating to a customs offence.

2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:

a) substantial changes of their customs laws;
b) new customs laws enforcement techniques which have proved their effectiveness;
c) new trends, means or methods of committing customs offences.

Article 5

The Customs Administrations in accordance with their national legal and administrative provisions shall assist each other with respect to the proceedings including seizure or freezing or forfeiture of property, proceeds and instrumentalties involved in offences.

Article 6

The Customs Administrations shall provide each other technical assistance in customs matters through:

a) exchange of officers for the purpose of advancing the understanding of each other's customs techniques;
b) training and assistance in developing specialized skills of their officers;
c) exchange of experts in customs matters.

CHAPTER IV
Instances of assistance

Article 7

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information:

a) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the State of the other Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed;

b) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the other Customs Administration and the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

Article 8

In the context of the legal and regulatory provisions, the Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange any information - upon request and after prior investigation if needed - enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates:

a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

Article 9

On request, the requested Customs Administration shall provide information on, and maintain special surveillance over:

a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the requested Contracting Party;
b) goods either in transport or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the requesting Contracting Party;
c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;
d) premises suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

Article 10

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.

2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information on its own initiative.

CHAPTER V
Communication and execution of requests

Article 11

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.

2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing in a language agreed upon by the Customs Administrations and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. In this case they must be promptly confirmed in writing.

3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:

   a) the Customs Administration making the request;
   b) the subject of and reason for the request;
   c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
   d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.

4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, in accordance with and in observance of the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.

5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be communicated by the Customs Administration of a Contracting Party to that of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2 of Article 20 of this Agreement.

Article 12

1. If one Customs Administration so requests, the other Customs Administration shall initiate inquiries concerning operations which are, or appear to be, contrary to the customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration, and it shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Administration.

2. These inquiries shall be conducted under the laws in force in the territory of the State of the requested Customs Administration. The requested Customs Administration shall proceed as if it were acting on its own account.

3. In case the requested Customs Administration is not the appropriate agency to comply with the request it shall promptly transmit it to the appropriate agency and seek the co-operation of that agency.

Article 13

1. On written request, officials specially designated by the requesting Customs Administration may, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a customs offence:

a) consult in the offices of the requested Customs Administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;
b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that customs offence;
c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting Customs Administration.

2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party in the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.

3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

CHAPTER VI
Files and documents

Article 14

1. Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, supply to the other reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on activities, completed or planned, which constitute or appear to constitute an offence in the territory of the State of the other Customs Administration.

2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All relevant materials for the interpretation or utilization of the information and documents should be supplied at the same time.

3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient.

4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity.

CHAPTER VII
Experts and witnesses

Article 15

1. Upon request of a Contracting Party in connection with a customs offence, the requested Customs Administration may authorize its officials, whenever possible, to testify before the competent authorities of the requesting Contracting Party as experts or witnesses regarding facts established by them in the course of their duties and to produce evidence. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.

2. The Customs Administration accepting the request states precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its officials may testify

CHAPTER VIII
Use of information and documents and protection

Article 16

1. The information, communications and documents received in the context of administrative assistance may be used in civil, criminal and administrative proceedings, in the terms set by the respective relevant legislation in force, only for the purposes of this Agreement.

2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission, and on condition that the national laws of the receiving Customs Administration do not prohibit such disclosure.

3. However, due to the obligations deriving to Italy as a member State of the European Union, the provisions referred to in the preceding paragraph do not forbid that the information, communications and documents received may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union.

4. The information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party enjoy, under this Agreement, the same protection as that granted by the national laws of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

Article 17

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

CHAPTER IX
Exemptions

Article 18

1. In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of a Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, assistance may be refused.

2. If the requesting Customs Administration would be unable to comply if a similar request were made by the requested Customs Administration, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested Customs Administration.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.

4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

CHAPTER X
Costs

Article 19

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

CHAPTER XI
Implementation of the Agreement.

Article 20

1. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation or combating of customs offences maintain personal and direct relations with each other.

2. The Customs Administrations shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.

3. A Joint Italian-Macedonian Commission shall be established, to be made up of the Directors General of the Customs Administrations of the two Contracting Parties or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.

4. Conflicts for which no amicable solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

CHAPTER XII
Application

Article 21

This Agreement shall be applicable to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

CHAPTER XIII
Entry into force and termination

Article 22

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal requirements of ratification have been met.

Article 23

This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time through diplomatic channels.
The termination shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.

Article 24

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.

In witness whereof the undersigned Representatives have signed this Agreement.

DONE AT ROME.....on 21.05.99.........in two originals, each in the Italian, Macedonian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Italian Government

For the Macedonian Government
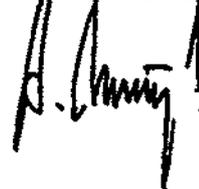
ANNEX

Provisions regarding the transfer of personal data to be followed by the Customs Administrations of the Contracting Parties

1. The Customs Administrations may use the received personal data only for the purposes and subject to the conditions stated by the Customs Administration providing the data. Such data can be forwarded to other authorities only subject to the preliminary consent of the providing Customs Administration.

2. Upon request, the receiving Customs Administration shall inform the Customs Administration supplying the data of the use made of such data and of the result of that use.

3. The Customs Administration providing the data shall ascertain the validity of the data to be transferred. In case of incorrect or restricted data, the requesting Customs Administration shall be informed immediately of this. The requesting Customs Administration shall correct the data or destroy it if so requested.

4. The Customs Administrations shall keep a register on the supply and receipt of the personal data.

5. The Customs Administrations shall protect the received data against unauthorized access, modification without consent of the Customs Administration providing the data, as well as against unauthorized further transferring.

6. The Customs Administration providing the data shall set the deadline of the deletion of the data. The personal data shall be deleted at the set deadline or when the need for its use ceases to exist.

7. The application of this Agreement shall take place, in any case, in such a way that the processing of personal data is carried out respecting the rights and fundamental freedoms of persons, including their privacy and identity, as safeguarded in the national legislation of the Contracting Parties.

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACEDONE

Il Governo Italiano e il Governo Macedone, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successive modifiche ed integrazioni e senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero essere apportate dal Gruppo di Lavoro congiunto per l'applicazione;

Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per :

a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito e al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia e alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per il Governo Italiano, e l'Amministrazione doganale macedone per il Governo Macedone, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla lettera a) del presente Accordo;

c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per il Governo Italiano, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;

e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;

f) "dati personali", ogni informazione riferita a un individuo identificato o identificabile;

g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.

CAPITOLO II
Campo d'applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.

2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

CAPITOLO III
Campo d'applicazione dell'assistenza

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano mutuamente, su domanda o di propria iniziativa, le notizie e le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.

2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda a una indagine per conto dell'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra autorità di quella Parte Contraente.

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative a un'infrazione doganale.

2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:

a) modifiche sostanziali della propria legislazione doganale;
b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
c) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.

Articolo 5

Le Amministrazioni doganali, nel rispetto delle loro disposizioni nazionali, legali e amministrative, si prestano mutua assistenza in relazione a procedimenti quali il sequestro, il congelamento o la confisca di beni, proventi e mezzi coinvolti in infrazioni.

Articolo 6

Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità professionali specializzate dei propri funzionari;
c) scambio di esperti in materia doganale.

CAPITOLO IV
Casi di assistenza

Articolo 7

Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

a) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
b) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

Articolo 8

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano - su domanda e, all'occorrenza, previa indagine - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:

a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli.

Articolo 9

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie e informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel o escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) le merci trasportate o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 10

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie e informazioni circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.

2. Nei casi gravi che possano nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie e informazioni di propria iniziativa.

CAPITOLO V
Comunicazione ed esecuzione delle richieste d'assistenza

Articolo 11

1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.

2. In conformità al presente Accordo, le richieste d'assistenza sono presentate per iscritto nella lingua convenuta dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermate per iscritto e senza indugio.

3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
   a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta;
   b) l'oggetto e i motivi della richiesta;
   c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento;
   d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti

4. La richiesta di seguire una particolare procedura, formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purché in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative e amministrative della Parte Contraente adita.

5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 20 del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

Articolo 12

1. Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede prontamente a trasmetterla all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.

Articolo 13

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:

   a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione,
   b) procurarsi copie di questi documenti dossier, e altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale,
   c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.

3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO VI
Dossier e documenti

Articolo 14

1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o dietro richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova documentali o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.

2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.

3. I dossier ed i documenti sono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.

4. I dossier ed i documenti in originale ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al più presto.

CAPITOLO VII
Esperti e testimoni

Articolo 15

1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre davanti alle competenti autorità della Parte Contraente richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni e ad esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso e in quale veste il funzionario deve deporre.

2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

CAPITOLO VIII
Utilizzo delle informazioni e dei documenti e protezione

Articolo 16

1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali e amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati a organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.

3. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano a che le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione stessa.

4. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone godono, in applicazione del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti e alle informazioni della stessa natura.

Articolo 17

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO IX
Eccezioni

Articolo 18

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali vitali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative e amministrative applicate da questa Parte Contraente.

2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X
Costi

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano a ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennità versate agli esperti e ai testimoni, nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

CAPITOLO XI
Applicazione dell'Accordo

Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.

2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di quest'Accordo.

3. Viene istituita una Commissione mista italo-macedone composta dai Direttori Generali delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XII
Ambito territoriale

Articolo 21

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle disposizioni legislative e amministrative applicabili a queste ultime.

CAPITOLO XIII
Entrata in vigore e denuncia

Articolo 22

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 23

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica.
La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

Articolo 24

Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, a meno che esse si notifichino reciprocamente per iscritto che quest'esame è inutile.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A ...Skopje............ il ...21-5-98...... in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, macedone e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo Italiano
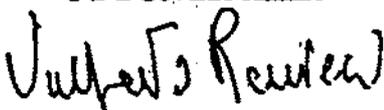
Per il Governo Macedone
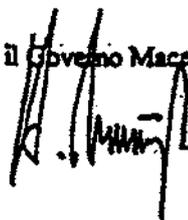
ALLEGATO

Disposizioni riguardanti il trasferimento di dati personali che devono essere applicate dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti

1. Le Amministrazioni doganali possono impiegare i dati personali ricevuti solo ai fini e alle condizioni fissate dall'Amministrazione doganale che li ha forniti. Tali dati possono essere inviati ad altre autorità solo previo consenso di quest'ultima.

2. Dietro richiesta, l'Amministrazione doganale che ha ricevuto i dati informa l'Amministrazione doganale che li ha forniti dell'uso fattone nonché dei risultati di tale uso.

3. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati si accerta della validità dei dati da trasferire. In caso di dati non corretti o riservati, l'Amministrazione doganale richiedente è informata immediatamente al riguardo. Quest'ultima, qualora richiesto, provvede a correggere o distruggere i dati.

4. Le Amministrazioni doganali conservano un registro della fornitura e ricezione dei dati personali.

5. Le Amministrazioni doganali proteggono i dati ricevuti da accesso non autrorizzato, da modifiche apportate senza il consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti, nonché da ulteriore trasferimento non autorizzato.

6. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati fissa la scadenza per la loro cancellazione. I dati personali sono cancellati alla scadenza stabilita o quando viene meno la necessità di utilizzarli.

7. Il presente Accordo viene, in ogni caso, applicato in modo tale che l'elaborazione di dati personali sia effettuata nel rispetto dei diritti e delle fondamentali libertà delle persone, ivi incluse la loro identità e riservatezza, così come garantito dalla normativa nazionale delle Parti Contraenti.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2459):

Presentato il 5 marzo 2002 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* degli affari esteri, BERLUSCONI.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 marzo 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 17 aprile, 30 maggio 2002.

Relazione scritta presentata il 10 maggio 2002 (atto n. 2459/A — on. NARO).

Esaminato in aula il 10 giugno ed approvato il 19 giugno 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1527):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 2 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 1º ottobre 2002.

Relazione scritta presentata il 4 ottobre 2002 (atto n. 1527/A - relatore Sen. Provera).

Esaminato in aula ed approvato il 10 ottobre 2002.

02G0287

DECRETI PRESIDENZIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 8 novembre 2002.

Estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Considerata la situazione di emergenza determinata dai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002;

Vista la nota del 1° novembre 2002 dell'Ufficio territoriale del Governo di Foggia inerente agli accertamenti disposti in alcuni comuni della provincia di Foggia;

Vista la nota del 4 novembre 2002 della presidenza della regione Puglia - Settore protezione civile con la quale in relazione a tale evento e con conseguenze differenziate, sono stati segnalati danni, in alcuni comuni della provincia di Foggia;

Ritenuto necessario procedere con somma urgenza alla definizione di iniziative straordinarie finalizzate alla eliminazione dello stato di pericolo in atto sul territorio della provincia di Foggia;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la delibera della giunta regionale della Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;

Decreta:

Ad integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza anche nel territorio della provincia di Foggia, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A13097

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZA

DECRETO 4 novembre 2002.

Riconoscimento al sig. Amado De Campos Gilberto Manuel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Amado De Campos Gilberto Manuel, nato il 28 gennaio 1966 a Taveiro - Coimbra (Portogallo), cittadino portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «engenheiro» conseguito in Portogallo ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «licenciado em engenharia electrònica e telecomunicacoes» conseguito presso l'«Universidad de Aveiro» il 26 settembre 1988;

Considerato che il richiedente è un professionista in Portogallo, come risulta dalla sua iscrizione al «Colègio de engenharia electrotecnica» - Regiao Centro con matricola n. 3834;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2002;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Amado De Campos Gilberto Manuel, nato il 28 gennaio 1966 a Taveiro - Coimbra (Portogallo), cittadino portoghese, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di «engenheiro», di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A13007

DECRETO 4 novembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Araujo Ares Yolanda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Araujo Ares Yolanda, nata a Barakaldo (Spagna) il 16 settembre 1975, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «licenciada en psicologìa» conseguito presso l'«Universidad de Salamanca» in data 10 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto che — ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, 3° trattino e 3, lettera *a)*, della direttiva n. 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 115/1992 — è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicologa in Spagna;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 25 ottobre 2002;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

1. Alla sig.ra Araujo Ares Yolanda, nata a Barakaldo (Spagna) il 16 settembre 1975, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A13008

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 aprile 2002.

Nomina dei componenti della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, quali rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping;

Visto in particolare, l'art. 3 della citata legge che istituisce presso il Ministero della salute la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ne stabilisce la composizione;

Visto il decreto 12 marzo 2001, recante «Composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive» ed in particolare l'art. 4;

Vista la nota del 21 dicembre 2001, con cui il dott. Antonino De Simone ha rassegnato le dimissioni;

Vista la nota del 20 gennaio 2002, con la quale il Ministro per i beni e per le attività culturali ha designato il prof. Carmelo Rocca e la dott.ssa Alessandra Caporicci, quali propri rappresentanti in seno alla commissione in sostituzione del dimissionario dott. Antonino De Simone e del dott. Lucio Selli;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive il prof. Carmelo Rocca e la dott.ssa Alessandra Caporicci, quali rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, ex art. 3, comma 3, lettera *b)* della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

02A13006

DECRETO 18 ottobre 2002.

Rettifica all'allegato del decreto 6 agosto 2001, relativamente alla revoca del prodotto fitosanitario denominato «Dimetiox».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la decisione della Commissione CE n. 2001/520 del 9 luglio 2001, relativa alla non iscrizione del «Paration» come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992;

Visto il decreto del Ministero della sanità in data 6 agosto 2001, registrato dalla Corte dei conti il 29 ottobre 2001, registro n. 6, foglio n. 321 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 22 novembre 2001, con il quale è stata recepita la citata decisione comunitaria;

Considerato che nell'allegato al decreto medesimo sono stati elencati tutti i prodotti fitosanitari da revocare contenenti la sostanza attiva «Paration», tra i quali, per errore, è stato inserito il prodotto «Dimetiox», il cui formulato è a base della sostanza attiva Paration metile, registrato al n. 1467 con D.D. 25 marzo 1982, dell'impresa Industrie chimiche Caffaro S.p.a. di Milano, attualmente dell'impresa SIAPA S.r.l., via Felice Casati n. 20 - Milano;

Ritenuto di dover provvedere con il presente decreto alla rettifica dell'allegato al decreto del Ministero della sanità 6 agosto 2001, nella parte riguardante il prodotto fitosanitario richiamato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

L'allegato al decreto del Ministero della sanità 6 agosto 2001, registrato dalla Corte dei conti il 29 ottobre 2001, registro n. 6, foglio n. 321 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 22 novembre 2001, è cosi rettificato:

il prodotto fitosanitario DIMETIOX, registrato al n. 1467 con D.D. 25 marzo 1982, intestato attualmente dell'impresa SIAPA S.r.l., via Felice Casati n. 20 - Milano, non deve essere revocato, in quanto nella sua formulazione è presente la sostanza attiva Paration metile e non la sostanza attiva Paration.

Roma, 18 ottobre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

02A13009

DECRETO 30 ottobre 2002.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
ALIMENTI E NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, recante attuazione delle direttive 81/851/CEE, 87/20/CEE, 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della salute 26 giugno 2000, recante attuazione della direttiva 1999/104/CE della Commissione che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materie di prove effettuate medicinali veterinari;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;

Vista la circolare n. 3 del 26 marzo 2001, D.A.N.S.P.V. ufficio XI del Ministero della salute, recante misure finalizzate alla minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo e agli animali, tramite medicinali veterinari, degli agenti che causano le encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Considerato che la ditta non ha presentato la documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale del Ministero della salute 26 giugno 2000;

Ritenuto necessario procedere ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 giugno 2000 alla revoca delle autorizzazioni alle immissioni in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È revocata per le motivazioni citate nelle premesse l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e nelle confezioni di seguito riportate:

Ditta	Prodotto	Forma farmaceutica	Numero A.I.C.
Pfizer	Vibravet	Sciroppo fl. 30 ml	100105079
	Nemex	10 compresse	100085063
Schering Plough	Oxytetrin 200	Fl. da 100 ml	100059031
		Fl. da 250 ml	100059043

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

p. *Il direttore generale:* FERRI

02A13036

DECRETO 31 ottobre 2002.

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione e al controllo di medicinali alla data del 30 giugno 2002.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che all'art. 4, comma 7, del succitato decreto legislativo n. 178/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli stabilimenti che risultano autorizzati alla produzione e al controllo di medicinali alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

Gli stabilimenti autorizzati alla produzione e al controllo di medicinali alla data del 30 giugno 2002 sono quelli riportati nell'elenco allegato che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tipologie di produzione o controlli autorizzati agli stabilimenti, di cui al precedente art. 1, sono riportati dettagliatamente nei rispettivi decreti che sono stati notificati alle società titolari di stabilimenti di produzione di medicinali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

ALLEGATO AL DECRETO N. 800.5/OFF.V./D1 del 31 ottobre 2002

STABILIMENTI AUTORIZZATI A PRODURRE SPECIALITÀ MEDICINALI
DATI AL 30 GIUGNO 2002

STABILIMENTO	INDIRIZZO
A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	VIA DI SCANDICCI, 37 - FIRENZE (FI)
A.F.O M. MEDICAL S.P.A.	VIA TORINO, 448 - BRANDIZZO (TO)
A.MENARINI INDUSTRIE SUD	VIA CAMPO DI PILE - L'AQUILA (AQ)
A.MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES SRL	VIA SETTE SANTI, 3 - FIRENZE (FI)
ABBOTT S.P.A	VIA PONTINA KM 52 CAMPOVERDE - APRILIA (LT)
ABBOTT S.P.A.	VIA FOSSE ARDEATINE, 2 - LISCATE (MI)
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	VIA MEUCCI, 36 OSPEDALETTO - PISA (PI)
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	VIA S. ANTONIO, 61 - PISA (PI)
AEROSOL SERVICE ITALIANA S.R.L.	VIA DEL MAGLIO, 6 - VALMADRERA (LC)
AGIPHARMA S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 24,730 - POMEZIA (RM)
ALFA WASSERMANN S.P.A.	CONTRADA S. EMIDIO S.N.C. - ALANNO (PE)
ALFA WASSERMANN S.P.A.	VIA DELLA CASTAGNETTA, 7 - POMEZIA (RM)
ANALLERGO S.R.L.	VIA DEGLI ALFANI, 84 - FIRENZE (FI)
AVENTIS PHARMA S.P.A.	S.S. 17 KM 22 - SCOPPITO (AQ)
AVENTIS PHARMA S.P.A.	VIALE EUROPA, 11 - ORIGGIO (VA)
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	VIA PONTASSO, 13 - CASELLA (GE)
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22 - ANCONA (AN)
BAXTER S.P.A.	VIA DELL'OSMANNORO 253 - SESTO FIORENTINO (FI)
BAYER BIOLOGICALS S.R.L.	LOCALITÀ BELLARIA DI ROSIA - SOVICILLE (SI)
BAYER S.P.A.	VIA DELLE GROANE, 126 - GARBAGNATE MILANESE (MI)
BBG S.P.A.	VIA LUIGI GALVANI - OZZERO (MI)
BELLCO SPA	VIA CAMURANA, 1/A CODICE FISCALE 02120780156 - MIRANDOLA (MO)
BIEFFE MEDITAL S.P.A.	VIA NUOVA PROVINCIALE - GROSOTTO (SO)
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	VIA DE AMBROSIIS 2/6 - NOVI LIGURE (AL)
BIOLAB S.P.A.	VIA B. BUOZZI, 2 - VIMODRONE (MI)
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.	VIA CAVOUR, 41/43 - NOVATE MILANESE (MI)
BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	VIA MOROLENSE 87 - FERENTINO (FR)
BIOPHARMA S.R.L.	VIA DELLE GERBERE S.N.C - ROMA (RM)

BIOSOL S.P.A.	VIA DELLE VALLI, 10 - CANOSA SANNITA (CH)
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	LOCALITÀ PRULLI - REGGELLO (FI)
BRACCO S.P.A.	VIA E. FOLLI 50 - MILANO (MI)
BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A.	VIA DEL MURILLO KM 2,800 - SERMONETA (LT)
BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A.	LOC. FONTANA DEL CERASO - ANAGNI (FR)
BRUSCHETTINI S.R.L.	VIA ISONZO 6 - GENOVA (GE)
C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L.	VIA MODENA, 15 - SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)
CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.P.A.	STRADA PER MERLINO, 3 - ZELO BUON PERSICO (LO)
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA PALERMO, 26/A - PARMA (PR)
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA SAN LEONARDO 96 - PARMA (PR)
CIT SRL	VIA LUIGI GALVANI, 1 - BURAGO DI MOLGORA (MI)
CONSORZIO FARMACEUTICO E BIOTECNOLOGICO BIOPROGRESS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	STRADA PADUNI, 240 - ANAGNI (FR)
COSMO S.P.A.	VIA C. COLOMBO, 1 - LAINATE (MI)
CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	PIAZZA XX SETTEMBRE 2 - VILLA GUARDIA (CO)
DEPO PACK S.N.C. DI RUCHTI ROSA E C.	VIA ORIGGIO, 112 - CARONNO PERTUSELLA (VA)
DMS FARMACEUTICI S.R.L.	VIA PROVINCIALE PER LECCO, 78 - TAVERNERIO (CO)
DOMPE'SPA	VIA CAMPO DI PILE ZONA INDUSTRIALE - L'AQUILA (AQ)
DONINI S.R.L.	VIA ECCE HOMO,18 - NOGARA (VR)
DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	STRADONE FARNESE, 118 - PIACENZA (PC)
DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	VIA VOLTURNO, 48 - QUINTO DE STAMPI - ROZZANO (MI)
DR. OTTOLENGHI & C. SRL	VIA CUNEO, 5 - TROFARELLO (TO)
DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L.	VIA P. NENNI,12 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
EDMOND PHARMA S.R.L.	VIA DEI GIOVI 131 - PADERNO DUGNANO (MI)
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	VIA GRAMSCI, 731 - 733 - SESTO FIORENTINO (FI)
E-PHARMA TRENTO S.P.A.	VIA PROVINA, 2 RAVINA - TRENTO (TN)
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	VIALE DEL LAVORO, 10 - ROVIGO (RO)
EURAND INTERNATIONAL S.P.A.	VIA DEL FOLLATOIO 12 - TRIESTE (TS)
EURAND INTERNATIONAL S.P.A.	VIA MARTIN LUTHER KING, 13 - PESSANO CON BORNAGO (MI)
EUROSPITAL S.P.A.	VIA FLAVIA, 122 - TRIESTE (TS)
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA ALBISOLA, 49 - GENOVA (GE)
FACTA FARMACEUTICI S.P.A.	NUCLEO INDUSTRIALE S. ATTO S. NICOLO' A TORDINO - TERAMO (TE)

FALORNI S.R.L.	VIA PROVINCIALE LUCCHESE, S.N.C - LOC. MASOTTI - SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
FAMAR ITALIA S.P.A.	VIA ZAMBELETTI,25 BARANZATE DI BOLLATE - MILANO (MI)
FARMA 3 SRL	VIA SOLFERINO, 42 - MEDA (MI)
FARMA RESA S.R.L.	VIA COMO, 5 - CANTU' (CO)
FARMACEUTICI ECOBI SAS	VIA E. BAZZANO, 26 - RONCO SCRIVIA (GE)
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	VIA DI VITTORIO, 2 - ORIGGIO (VA)
FARMACEUTICI PROCEMSA S.P.A.	VIA MENTANA, 10 - NICHELINO (TO)
FARMEC DI RENATO TABASSO & C. S.N.C.	VIA WALTER FLEMMING, 7 SETTIMO - PESCANTINA (VR)
FARMIGEA S.P.A.	VIA G.B. OLIVA, 8 - OSPEDALETTO (TN)
FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.	VIA E. FERMI, 50 - SETTIMO MILANESE (MI)
FARVE SRL	VIA BRENTA, 26/28 - ALTAVILLA VICENTINA (VI)
FIDIA FARMACEUTICI SPA	VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/A - ABANO TERME (PD)
FINE FOODS N.T.M. S.P.A.	VIA DELL'ARTIGIANATO, 8/10 - BREMBATE (BG)
FISIOPHARMA S.R.L.	NUCLEO INDUSTRIALE - PALOMONTE (SA)
FRANCIA FARMACEUTICI S.R.L.	VIA DEI PESTAGALLI, 7 - MILANO (MI)
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	VIA CAMAGRE, 41/43 - ISOLA DELLA SCALA (VR)
FULTON MEDICINALI S.P.A.	VIA MARCONI, 28/9 - ARESE (MI)
GAMMARAD ITALIA S.P.A.	VIA MARZABOTTO, 4 - MINERBIO (BO)
GELFIPHARMA INTERNATIONAL S.R.L.	FRAZ. SAN GRATO VIA EMILIA, 99 - LODI (LO)
GET S.R.L.	VIA L. ARIOSTO, 47 - SAN REMO (IM)
GEYMONAT S.P.A.	VIA S. ANNA 2 - ANAGNI (FR)
GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.	VIA FIGINI, 41 - MUGGIO' (MI)
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	VIA A. FLEMING, 2 - VERONA (VR)
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	STRADA STATALE ASOLANA, 68 - TORRILE (PR)
GRUPPO LEPETIT S.P.A.	LOC. VALCANELLO - ANAGNI (FR)
HAMMER PHARMA S.P.A.	VIA G. FERRARIS 44 - CARONNO PERTUSELLA (VA)
HARDIS S.P.A.	S.S.7 BIS KM. 19,5 - SANT'ANTIMO (NA)
I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.	VIA VITTORIO GRASSI, 9 - ROMA (RM)
I.S.F. S.P.A.	VIA TIBURTINA KM. 1040 - ROMA (RM)
IBI ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.P.A.	VIA DI FOSSIGNANO 2 - APRILIA (LT)
IDI FARMACEUTICI SPA	VIA DEI CASTELLI ROMANI, 83/85 - POMEZIA (RM)
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	VIA CASSIA NORD, 3 - MONTERONI D'ARBIA (SI)

INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL	VIA G. PASCOLI, 1 - GORGONZOLA (MI)
INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE - MODUGNO (BA)
INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S.	VIA FRATELLI BANDIERA, 26 - CASORIA (NA)
INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SIGMA TAU S.P.A.	VIA PONTINA KM 30,400 - POMEZIA (RM)
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 26,500 - POMEZIA (RM)
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	VIA CASALE CAVALLARI, 53 - ROMA (RM)
IPRA S.P.A.	VIA PASQUASIA ANGOLO VIA GIANCAGLIANO - ASSORO (EN)
ISTITUTO DI RICERCA CESARE SERONO S.P.A.	VIA DI VALLE CAIA, 22 - ARDEA (RM)
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	VIA E. BAZZANO, 14 - RONCO SCRIVIA (GE)
ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE PHARMA S.P.A.	VIALE CERTOSA, 10 - PAVIA (PV)
ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A.	VIA CRESCENTINO 25 - TORINO (TO)
ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A.	VIA S. PELLICO 3 - TRECATE (NO)
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	VIA SALARIA, 1240 - ROMA (RM)
ISTITUTO DI RICERCHE BIOMEDICHE ANTOINE MARXER RBM S.P.A.	VIA RIBES, 1 - COLLERETTO GIACOSA (TO)
ITALCHIMICI SPA	VIA PONTINA KM 29 - POMEZIA (RM)
ITALFARMACO S.P.A.	VIALE FULVIO TESTI, 330 - MILANO (MI)
IVERS LEE ITALIA S.P.A.	CORSO DELLA VITTORIA, 1533 - CARONNO PERTUSELLA (VA)
JANSSEN CILAG S.P.A.	VIA C. JANSSEN BORGO S. MICHELE - LATINA (LT)
KELEMATA S.P.A.	VIA CASTELLANA, 120 - MARTELLAGO (VE)
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	S.S.67 (TOSCO ROMAGNOLA) LOCALITÀ GRANATIERI - SCANDICCI (FI)
LA.FA.RE. S.R.L.	VIA SACERDOTE BENEDETTO COZZOLINO, 77 - ERCOLANO (NA)
LAB-ANALYSIS S.R.L.	VIA EUROPA, 5 - CASANOVA LONATI (PV)
LABORATORI BALDACCI S.P.A.	VIA SAN MICHELE DEGLI SCALZI 73 - PISA (PI)
LABORATORI DIACO BIOMEDICALE S.P.A.	VIA FLAVIA, 124 - TRIESTE (TS)
LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.R.L.	VIA CAV. V. VENETO, 241 - CISLAGO (VA)
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.	VIA VICENZA, 2 - SCHIO (VI)
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	VIA DANTE ALIGHIERI, 71 - SAN REMO (IM)

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	VIA CAVOUR, 70 - MEDE (PV)
LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO	S.S.16 ZONA INDUSTRIALE - ZOLLINO (LE)
LAMP S. PROSPERO S.P.A.	VIA DELLA PACE, 25/A - SAN PROSPERO (MO)
LAMPUGNANI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA GRAMSCI, 4 - NERVIANO (MI)
LISAPHARMA S.P.A.	VIA LICINIO, 11 - ERBA (CO)
LOFARMA	VIALE CASSALA, 40 - MILANO (MI)
M.C.A.MEDICAL AND CHEMICAL AGENCY S.P.A.	VIA PARINI, 1/3 - SAN VITTORE OLONA (MI)
MARCO ANTONETTO SPA	VIA ARSENALE, 29/31 - TORINO (TO)
MASTELLI S.R.L.	VIA BUSSANA VECCHIA, 32 SANREMO - IMPERIA (IM)
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.	VIA SAN GIUSEPPE COTTOLENGO, 15 - MILANO (MI)
MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L.	VIA DI CANCELLERIA, 12 - ALBANO LAZIALE (RM)
MERCK SHARP & DOHME S.P.A.	VIA EMILIA, 21 - PAVIA (PV)
MIBA PRODOTTI CHIMICI FARMACEUTICI SPA	VIA FALZAREGO, 8 OSPIATE - BOLLATE (MI)
MIPHARM S.P.A.	VIA B. QUARANTA, 12 - MILANO (MI)
MITIM S.R.L.	VIA CACCIAMALI,34-38 - BRESCIA (BS)
MONICO S.P.A.	VIA PONTE DI PIETRA, 7 - VENEZIA (VE)
MONTEFARMACO S.P.A.	VIA G. GALILEI, 7 - PERO (MI)
NEOLOGISTICA S.R.L.	VIA DELLE GROANE, 126 GARBAGNATE MILANESE - MILANO (MI)
NEOPHARMED SPA	VIA PORDOI, 18 - BOLLATE (MI)
NEW.FA.DEM. S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
NOVARTIS FARMA S.P.A.	VIA PROVINCIALE SCHITO 131 - TORRE ANNUNZIATA (NA)
NYCOMED AMERSHAM SORIN S.R.L.	VIA CRESCENTINO - SALUGGIA (VC)
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	QUARTIERE VARIGNANO, 12/13/14 - VIAREGGIO (LU)
OMICRON PHARMA S.R.L.	VIA FOLLEREAU, 25 NEMBRO - BERGAMO (BG)
P. & C. PRODUCTS S.R.L.	VIA E. FERMI, 10 - NOVA MILANESE (MI)
PATHEON ITALIA S.P.A.	VIALE G.B. STUCCHI, 110 - MONZA (MI)
PFIZER ITALIA S.R.L.	BORGO SAN MICHELE S.S 156 KM. 50 - LATINA (LT)
PHARCOTERM S.P.A.	VIA MERLI, 1 - CUSANO MILANINO (MI)
PHARMACIA ITALIA S.P.A.	LOCALITÀ MARINO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO (AP)
PHARMACIA ITALIA S.P.A.	VIA PASTEUR, 10 - NERVIANO (MI)
PHARMATEC INTERNATIONAL S.R.L.	VIA TIRSO, 6/7 - SAN GIULIANO MILANESE (MI)

PHARMATEC INTERNATIONAL S.R.L.	VIA MARCHE, 9 - SAN GIULIANO MILANESE (MI)
PHARMINVEST SPA	VIA NOTO, 7 - MILANO (MI)
PIERREL FARMACEUTICI S.P.A.	S.S. APPIA - CAPUA (CE)
PIERREL MEDICAL CARE S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE - TITO (PZ)
POLIFARMA SPA	VIA TOR SAPIENZA, 138 - ROMA (RM)
PRAMIL S.R.L.	VIA A. DE GASPERI, 13 - MELZO (MI)
PULITZER ITALIANA S.R.L.	VIA TIBURTINA, 1004 - ROMA (RM)
R.P. SCHERER SPA	VIA NETTUNENSE KM. 20,100 - APRILIA (LT)
RAMINI S.P.A.	VIA DI VALLERANO, 96 - ROMA (RM)
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	VIA CIVITALI, 1 - MILANO (MI)
RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.P.A.	VIA TITO SPERI, 12 - POMEZIA (RM)
ROCHE S.P.A.	VIA MORELLI, 2 - SEGRATE (MI)
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	VIA G. MAZZINI, 9 - CENATE SOTTO (BG)
S.I.F.I. S.P.A.	VIA ERCOLE PATTI, 36 LOCALITÀ MONTEROSSO ETNEO - ACI SANT'ANTONIO (CT)
S.I.I.T. S.R.L. SERVIZIO INTERNAZIONALE IMBALLAGGITERMOSALOANTI	VIA L. ARIOSTO, 50/60 - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
S.P.A. FARMACEUTICI DAMOR	VIA E. SCAGLIONE, 27 - NAPOLI (NA)
SANOFI - SYNTHELABO S.P.A.	VIA PIRANESI, 38 - MILANO (MI)
SCHERING PLOUGH SPA	VIA F.LLI KENNEDY, 5 - COMAZZO (LO)
SCHERING SPA	VIA E. SCHERING, 21 - SEGRATE (MI)
SEGIX ITALIA S.P.A.	VIA DEL MARE, 36 - POMEZIA (RM)
SERPERO S.P.A.	VIA FILIPPO SERPERO - MASATE (MI)
SIGMAR ITALIA S.R.L.	VIA SOMBRENO, 11 - ALME' (BG)
SOCALBE S.P.A.	VIA GALLERIA NORD, 171 - SAN PIETRO IN CASALE (BO)
SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	VIA BIELLA, 8 - MILANO (MI)
SOFAR S.P.A.	VIA FIRENZE, 40 - TREZZANO ROSA (MI)
SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY	STRADA STATALE N. 11 - PADANA SUPERIORE KM 160 - CASSINA DE' PECCHI (MI)
SPECIAL PRODUCT'S LINE S.R.L.	VIA CAMPOBELLO, 15 - POMEZIA (RM)
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	VIA REGINALDO GIULIANI, 201 - FIRENZE (FI)
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	VIA CROSA, 26 - CERANO (NO)
TEOFARMA S.R.L.	VIALE CERTOSA 8/A - PAVIA (PV)

TERME DI SALSOMAGGIORE SPA	VIA ROMA, 9 - SALSOMAGGIORE TERME (PR)
THEOBROMA S.A.S. DI CUCCHI GIUSEPPE, FRANCESCO & C.	VIA VARESINA, 100 - VILLA GUARDIA (CO)
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	VIA OSLAVIA,18 - MILANO (MI)
TUBILUX PHARMA S.P.A.	VIA COSTARICA, 20/22 - POMEZIA (RM)
UCB PHARMA S.P.A.	VIA PRAGLIA, 15 - PIANEZZA (TO)
VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A.	VIA VALLISNERI, 10 - MILANO (MI)
VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.	VIA G. MORGAGNI, 2 - PENNABILLI (PS)
WYETH LEDERLE S.P.A.	VIA NETTUNENSE, 90 - APRILIA (LT)
WYETH-LEDERLE S.P.A.	VIA FRANCO GORGONE Z.I. - CATANIA (CT)
YAMANOUCHI PHARMA S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE, 2 - CARUGATE (MI)
ZAINI LUIGI S.P.A.	VIA CARLO IMBONATI, 59 - MILANO (MI)
ZAMBON GROUP S.P.A.	VIA DELLA CHIMICA, 9 - VICENZA (VI)
ZENECA S.P.A. DIVENUTA ASTRAZENECA CON DD M-16/2000	VIA DELLE INDUSTRIE, 3 - CAPONAGO (MI)
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	VIA GALVANI, 10 - SANDRIGO (VI)

02A13017

DECRETO 31 ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flamezin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Vecchi & Piam S.A.P.A. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Vecchi & Piam S.A.P.A., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

FLAMEZIN:

«400 mg compresse gastroresistenti» 50 compr. gastroresistenti - A.I.C. n. 034336 014;

«800 mg compresse gastroresistenti» 24 compr. gastroresistenti - A.I.C. n. 034336 026;

«2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 50 ml - A.I.C. n. 034336 038;

«4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 100 ml - A.I.C. n. 034336 040;

«500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 034336 053.

Ditta Vecchi & Piam S.A.P.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A13019

DECRETO 31 ottobre 2002.

Revoca dei decreti di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Basecil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visti i DD.DD. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000 e 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002, concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 18 luglio 2002, della ditta Errekappa Euroterapici S.p.a. attualmente titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — i DD. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 e 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BASECIL:

«20» 50 compresse 20 mg - A.I.C. n. 032025 013;

«40» 30 compresse 40 mg - A.I.C. n. 032025 025;

«60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 032025 037;

«50 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule rigide a rilascio modificato - A.I.C. n. 032025 049.

Ditta Errekappa Euroterapici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A13020

DECRETO 5 novembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dilatrend».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Roche S.p.a. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Roche S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. 800.5/

S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

DILATREND

28 compresse divisibili 12,5 mg - A.I.C. n. 027604 065;

56 compresse divisibili 12,5 mg - A.I.C. n. 027604 077.

Ditta Roche S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 novembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A13021

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 ottobre 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Andreae & C., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 maggio 1981, con cui la S.p.a. Andreae & C., con sede in Milano, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 gennaio 1982, con il quale è stato nominato commissario delle società del gruppo Andreae & C. in amministrazione straordinaria, l'avv. Piero Garavaglia;

Visto il provvedimento in data 25 marzo 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, il bilancio finale di liquidazione e il conto della gestione commissariale;

Vista l'istanza in data 14 agosto 2002, con la quale il commissario, comunicando che trascorsi i termini stabiliti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ha provveduto alla ripartizione delle somme come da riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Andreae & C.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria S.p.a. Andreae & C.;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a Andreae & C., con sede in Milano.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione, nonché alla cancellazione della S.p.a. Andreae & C. dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A13067

DECRETO 30 ottobre 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Dana Maglia, in Castrovillari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1982, con cui la S.p.a. Dana Maglia, con sede in Castrovillari, collegata alla S.p.a. Andreae & C., con sede in Milano, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'avv. Piero Garavaglia;

Visto il provvedimento in data 25 marzo 2002 con il quale è stato autorizzato deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, il bilancio finale di liquidazione e il conto della gestione commissariale;

Vista l'istanza in data 14 agosto 2002 con la quale il commissario, comunicando che trascorsi i termini stabiliti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ha provveduto alla ripartizione delle somme come da riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Dana Maglia;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinario S.p.a. Dana Maglia;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Dana Maglia, con sede in Castrovillari.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione, nonché alla cancellazione della S.p.a. Dana Maglia dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A13068

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2002.

Attivazione degli uffici di Lentini e Lecce.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Attivazione degli uffici di Lentini e Lecce.*

1.1 Sono attivati gli uffici di Lentini, il 29 ottobre 2002, e di Lecce 1 e Lecce 2, il 5 novembre 2002. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro di Lentini e Lecce nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Lecce e la locale sezione staccata della direzione regionale.

1.2 Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nella tabella *A*.

2. *Competenza degli uffici di Lecce nelle materie già di spettanza degli uffici del registro.*

2.1 Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dei due uffici di Lecce è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità o gli enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i due uffici.

2.2 Per i rapporti pendenti presso gli uffici del registro di Lecce, la competenza è ripartita tra i nuovi uffici con provvedimento del direttore regionale secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

3. *Disposizioni transitorie.*

3.1 A decorrere dalla data di avvio dell'ufficio di Lentini, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Siracusa e la locale sezione staccata della direzione regio-

nale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

3.2 Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Lecce, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio di Lecce 2.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Lentini e Lecce, che assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali.

Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quelli operanti a Siracusa, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi l'ufficio IVA e la sezione staccata regionale di Lecce, in quanto l'avvio dei due uffici del capoluogo completa l'attivazione degli uffici di quella provincia.

Per assicurare un'omogenea distribuzione dei carichi di lavoro tra i due uffici di Lecce vengono inoltre definiti criteri generali per la gestione di talune tipologie di atti nella fase di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso l'ufficio IVA di Siracusa, in quanto ancora operante, mentre a Lecce, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita all'ufficio di Lecce 2.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 25 ottobre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

TABELLA *A*

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DI LENTINI E LECCE

Sede	Circoscrizione territoriale
Lentini	Carlentini, Francofonte, Lentini
Lecce 1	Circoscrizioni 1, 3 e 5 di Lecce e comuni di Aradeo, Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Cutrofiano, Galatina, Lequile, Lizzanello, Martignano, Melendugno, Neviano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Vernole, Zollino
Lecce 2	Circoscrizioni 2 e 4 di Lecce e comuni di Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie

02A13069

DECRETO 7 novembre 2002.

Mancato funzionamento dell'ufficio II.DD. e dell'ufficio del registro di Treviglio.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota in data 2 ottobre 2002 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Treviglio ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio II.DD. e dell'ufficio registro di Treviglio il giorno 1° ottobre 2002 per lavori preparatori all'attivazione dell'ufficio locale di Treviglio;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio II.DD. di Treviglio e dell'ufficio del registro di Treviglio in data 1° ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 novembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A13104

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 novembre 2002.

Proroga per i notai che operano nel distretto riunito di Campobasso, Isernia e Larino dell'obbligo di utilizzare, a partire dal 15 novembre 2002, le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
E
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62 e 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto di diritti del contribuente;

Visto il decreto interdirettoriale 1° agosto 2002, emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia con cui è stato esteso, in regime di obbligatorietà, ad altri distretti notarili l'utilizzo del modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita di immobili e, in regime di facoltatività, a tutti i distretti notarili, relativamente ad altre tipologie di atti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 che dichiara lo stato di emergenza per i gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2001 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, con cui vengono emanati interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia;

Vista l'istanza del consiglio notarile dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino con la quale viene richiesta la proroga del termine del 15 novembre 2002 per l'utilizzo in regime di obbligatorietà della procedura telematica per gli atti di compravendita stipulati dalla medesima data previsto dal decreto 1° agosto 2002, a causa dei recenti eventi sismici;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta istanza;

Decretano:

Art. 1.

1. Per i notai che operano nel distretto notarile riunito di Campobasso, Isernia e Larino il termine del 15 novembre 2002 previsto, per l'utilizzazione in regime di obbligatorietà della procedura telematica per gli atti di compravendita stipulati dalla medesima data,

dal decreto 1° agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 2002, viene prorogato a data da definirsi con successivo decreto interdirettoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
FERRARA

Il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia
MELE

02A13103

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 5 novembre 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato;

Ritenuto che il valore indicato nel sopracitato elenco si riferisce al valore di inventario degli immobili aggiornato alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 351/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato e appartengono al patrimonio indisponibile e disponibile i beni immobili individuati nell'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2002

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

ALLEGATO *A*

Provincia	N.	Comune	Indirizzo	Valore €	Catasto	Foglio	Particella	Sub	Note
EMILIA ROMAGNA									
REGGIO EMILIA	1	GUALTIERI	GUALTIERI	32.537	NCEU	13	5703		
LOMBARDIA									
BRESCIA	1	SALO'	LUNGOL. ZANARDELLI	1.652.000	NCEU	SAL/32	1661	1	
	1				NCEU	SAL/32	1661	2	
	1		VIA M. BUTTURINI N. 60		NCEU	SAL/32	1661	3	
	1				NCEU	SAL/32	1661	4	
	1				NCEU	SAL/32	1661	5	
	1				NCEU	SAL/32	1661	6	
	1				NCEU	SAL/32	1661	7	
	1				NCEU	SAL/32	1661	8	
	1				NCEU	SAL/32	1661	9	
	1				NCEU	SAL/32	1661	10	
	1				NCEU	SAL/32	1661	11	
	1				NCEU	SAL/32	1661	12	
MOLISE									
CAMPOBASSO	1	SAN MARTINO IN PENSILIS	PIAZZA UMBERTO I N.15 VIA PORTA S.MARTINO	29.307	NCEU	,29	316	6	
	1				NCEU	29	800	1	

Provincia	N.	Comune	Indirizzo	Valore €	Catasto	Foglio	Particella	Sub	Note
PUGLIA									
FOGGIA	1	ISOLE TREMITI	ISOLA S NICOLA LARGO DEL CANNONE - VIA DIOMEDE N 1-2-3	542.125	NCEU	3	81		E' in itinere il procedimento per la variazione catastale
	1				NCEU	3	81		
	1				NCEU	3	81		
	1				NCEU	3	81		
	1				NCEU	3	81		
	1				NCEU	3	81		
	1				NCEU	3	81		
	1				NCEU	3	81		
	1				NCEU	3	81		
	1				NCEU	3	81		
	1				NCEU	3	81		
	1				NCEU	3	81		
	1				NCEU	3	81		
	1				NCEU	3	81		
	2	MARGHERITA DI SAVOIA	CONTRADA ZAPPONETA	163.149	NCEU	12	19		E' in itinere il procedimento per la variazione catastale
	3	VICO DEL GARGANO	CONTRADA CARMINE VIA CARMINE, 263	29.313	NCEU	25	318	2	E' in itinere il procedimento per la variazione catastale
	4	ISOLE TREMITI	ISOLA S.DOMINO	108.766	NCEU	4	33		
	4				NCEU	4	37	4	
TARANTO	5	TARANTO	VIA CUGINI N. 85	99.442	NCEU	245	38		

02A13093

DECRETO 8 novembre 2002.

Individuazione dei beni immobili dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota n. 1475/DG del 5 novembre 2002 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in cui è individuato un ulteriore immobile di proprietà dello stesso;

Vista la dichiarazione dell'I.N.P.D.A.I. contenuta nella nota n. 1475/DG del 5 novembre 2002 con cui si attesta la proprietà con tutte le accessioni e pertinenze del bene immobile individuato nella nota trasmessa;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

È di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali il seguente immobile con tutte le accessioni e pertinenze:

posizione 025 - città Roma - via dei Gracchi, 56 - foglio 404 - particella 94.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2002

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

02A13094

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 30 ottobre 2002, n. **11.**

Quote tabacco raccolto 2003. Data limite per registrazione trasferimenti di azienda. Schede di convalida. Domande nuovi produttori. Disposizioni sui trasferimenti di azienda.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Divisione Pagrvi

Divisione Feoga

All'A.P.T.I.

All'Unitab

All' O.N.T. Italia

Alla Coldiretti - Dip. economico

Alla Confederazione Italiana Agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla Copagri

Alla Confcooperative Federagroalimentare

All'Anca Lega - Coop

Alla organizzazione interprof.le Interbright

Alla organizzazione interprof.le Interorientali

All'associazione interprof.le Tabacco

All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani

e p.c.:

Comando carabinieri - Politiche agricole

Premessa.

Il presente documento stabilisce le disposizioni procedurali in ordine all'attribuzione delle quote di produzione tabacco per il raccolto 2003, ai sensi del regolamento CEE n. 2848/98 della Commissione, con particolare riguardo al titolo V, capitoli I-V e relativi articoli, nonché della circolare MIPA n. 167/G del 2 marzo 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente al regime delle quote per il raccolto 2003, la data per il rilascio delle quote è fissata al 28 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 22, p. 3 del regolamento (CE) n. 2848/98 del 22 dicembre 1998.

Ai fini dell'applicazione del suddetto regime, si stabilisce che nella prima fase dovranno essere svolti, da parte dei produttori interessati, nonché dalle rispettive associazioni, gli adempimenti appresso descritti.

Adempimenti per i produttori associati al 15 novembre 2002.

A partire dal 26 novembre 2002, una volta completato il primo consolidamento degli albi soci per la campagna 2003, previsto dalla circolare AGEA n. 7 del 23 settembre 2002 ai fini del riconoscimento delle associazioni, verrà attivata sul sistema informativo tabacco la funzione on-line di visualizzazione e stampa delle «Schede di convalida quota 2003», che sarà compito delle associazioni stampare e consegnare ai propri associati.

Contestualmente all'attivazione di tali funzioni, verrà spedito a ciascuna associazione, oltre al manuale utente (contenente l'illustrazione delle nuove funzionalità e la legenda delle voci presenti nelle sezioni delle schede di convalida), l'elenco dei produttori per i quali è stata predisposta la «scheda di convalida quota», sul quale l'associazione dovrà far apporre la firma da parte del produttore al momento della consegna della scheda di convalida.

Tale elenco, completo delle firme dei produttori, dovrà essere inviato all'AGEA entro il 7 gennaio 2003, con timbro e firma, pagina per pagina, del rappresentante dell'associazione.

Nel caso in cui l'associazione sia impossibilitata alla consegna della «Scheda», dovrà riportare sull'elenco, in luogo della firma, la motivazione sintetica della mancata consegna (es. produttore sconosciuto, deceduto, ecc.).

Si informa che le suddette schede di convalida riporteranno l'indicazione delle quote di produzione tabacco provvisorie, considerato che tali quote potranno essere soggette a revisione a seguito di:

penalizzazioni dovute a controlli in campo 2002;

adesioni e/o subentri relativi al programma di riscatto quote;

domande di cambio varietale 2003;

successive cessioni e/o acquisizioni di azienda.

Si avverte peraltro che, per effetto delle riduzioni tabellari dei limiti di garanzia previsti dall'allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio del 25 marzo 2002, le quote di partenza dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 05 per il 2003 saranno tutte ridotte rispetto al raccolto 2002.

Dopo avere ricevuto le schede di convalida, i singoli produttori associati dovranno verificare i dati anagrafici e quelli dei relativi rappresentanti legali riportati sul modulo; nel caso in cui dovessero essere comunicate delle modifiche, il produttore dovrà informare la propria associazione, la quale si farà carico di prenderne nota per una successiva attività di regolarizzazione, soprattutto degli identificativi fiscali, che questa Agenzia richiederà a breve termine.

I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento (allegati CS1, CS2 e CS3), da utilizzare in fotocopia e da presentare alle proprie associazioni, potranno richiedere l'aggiornamento delle cessioni/acquisizioni di azienda.

A tal fine le associazioni, acquisite dai produttori le istanze di cui sopra da conservare nei rispettivi fascicoli aziendali, si avvarranno delle funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA, secondo i tempi e le modalità di seguito illustrate, analogamente a quanto già avvenuto per la scorsa campagna di attribuzione quote.

Il sistema informativo, messo a disposizione delle associazioni, prevede il caricamento delle cessioni/acquisizioni d'azienda, relative ai produttori storici e ai nuovi produttori, con le seguenti modalità:

caricamento da parte del cedente delle chiusure di cessione azienda relative ad atti di trasferimento provvisori scaduti anteriormente alla campagna 2003 (all. CS1): le chiusure riguardano le cessioni di azienda distinte per periodo e azienda acquirente. Tale attività di caricamento dovrà essere effettuata tra il 7 gennaio 2003 e il 13 gennaio 2003 per consentire l'elaborazione ed il consolidamento della base dati ai fini dell'inserimento delle nuove cessioni, e sarà a carico delle associazioni dei produttori richiedenti.

Caricamento delle domande di acquisizione aziende, con decorrenza dal 2003, da parte dei nuovi produttori (all. CS3) e di produttori storici (all. CS2): tale attività dovrà essere effettuata tra il 15 gennaio 2003 e il 28 febbraio 2003. L'inserimento al sistema delle domande sarà a carico delle associazioni dei produttori acquirenti, ma queste dovranno riportare anche le firme dei titolari o dei rappresentanti legali delle aziende cedenti, ed essere corredate dei relativi documenti di identità in fotocopia e di copia degli atti di trasferimento di azienda registrati. In tali domande dovranno essere inserite anche le acquisizioni per eredità intervenute successivamente al 21 gennaio 2002 e non ancora registrate nella banca dati AGEA, supportandole con la idonea documentazione.

Qualora il nuovo produttore non sia presente in anagrafica, sarà compito dell'associazione effettuarne preventivamente il caricamento in banca dati tramite le funzioni on-line messe a disposizione dall'AGEA, per consentire il successivo inserimento della domanda di acquisizione d'azienda.

La funzione on-line di caricamento della domanda di acquisizione azienda, nel caso di un nuovo produttore che non abbia ricevuto scheda di convalida, attribuirà alla domanda un codice progressivo automatico (univoco), mentre per i produttori storici intestatari di «scheda di convalida quota», verrà attribuito il progressivo della relativa scheda di convalida.

Nel caso che uno stesso produttore sia identificato in archivio con più matricole, non sarà possibile effettuare il caricamento della domanda; in tali casi l'associazione dovrà segnalare, al più presto possibile, l'esistenza di matricola doppia in modo tale che, una volta eliminata la matricola errata tramite opportuna verifica da parte dell'AGEA, sia possibile effettuare l'inserimento dei dati dell'acquisizione.

Non sarà possibile inserire domande di cessione di azienda qualora sia stata accolta dall'AGEA la domanda di «cambio gruppo varietale» per la campagna corrente da parte del produttore cedente; in alternativa, questi potrà effettuare una cessione di quota definitiva o temporanea (mod. TC1), nel prosieguo della campagna.

Si coglie l'occasione per raccomandare a tutte le associazioni di provvedere, in coincidenza con l'apertura dei forms, alla cancellazione dal proprio albo soci di tutti i produttori che hanno cessato la coltivazione del tabacco in maniera definitiva a qualsiasi titolo (decesso, cessione, riscatto, abbandono, ecc.), in quanto la loro presenza negli albi soci medesimi costituisce un notevole appesantimento del Sistema informativo tabacco, come le associazioni stesse hanno avuto modo di constatare.

Adempimenti per i produttori non associati al 15 novembre 2002.

Per quanto riguarda i coltivatori che risulteranno non associati alla data del 15 novembre 2002, l'AGEA invierà le rispettive schede di convalida al domicilio presente nella banca dati anagrafica, declinando ogni responsabilità per mancato recapito imputabile a variazioni di indirizzo non comunicate dall'interessato.

Anche i produttori non associati al 15 novembre, dopo avere ricevuto le schede di convalida, dovranno verificare i dati anagrafici e quelli dei relativi rappresentanti legali riportati sul modulo; nel caso in cui dovessero essere comunicate delle modifiche, il produttore dovrà comunicare, tramite lettera corredata di copia del documento di identità del medesimo da far pervenire entro il 13 gennaio 2003 ad AGEA - Ufficio ortofrutta, tabacco ed altri prodotti trasformati, via Palestro, 81 - 00185 Roma, a mano o a mezzo racco-

mandata postale, le correzioni da apportare senza dovere ricorrere alla preesistente modalità di restituzione all'AGEA delle schede di convalida rettificate.

I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento (allegati CS1, CS2 e CS3), da utilizzare in fotocopia e da presentare all'AGEA, alle scadenze sotto specificate, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità di cui al precedente capoverso, potranno richiedere l'aggiornamento delle cessioni/acquisizioni di azienda senza dover ricorrere alla preesistente modalità di restituzione all'AGEA delle schede di convalida rettificate o all'invio delle «domande di rilascio attestato di quota» nel caso di nuovi produttori che intendano acquisire produttori storici.

In tutti i casi suddetti farà fede, ai fini del rispetto dei termini di presentazione, la data del timbro di accettazione dell'AGEA.

Anche per i produttori non associati, si descrivono le modalità di utilizzo degli allegati per la registrazione delle cessioni/acquisizioni d'azienda, relative ai produttori storici e ai nuovi produttori:

chiusure di cessione azienda relative ad atti di trasferimento provvisori scaduti anteriormente alla campagna 2003 (all. CS1): le chiusure riguardano le cessioni di azienda distinte per periodo e azienda acquirente. Tali modelli dovranno pervenire all'AGEA entro il 7 gennaio 2003 per consentire l'elaborazione ed il consolidamento della base dati ai fini dell'inserimento delle nuove cessioni;

domande di acquisizione aziende, con decorrenza dal 2003, da parte dei nuovi produttori (all. CS3) e di produttori storici (all. CS2): tali domande dovranno pervenire all'AGEA entro il 15 gennaio 2003 e dovranno riportare anche le firme dei titolari o dei rappresentanti legali delle aziende cedenti, ed essere corredate dei relativi documenti di identità in fotocopia e di copia degli atti di trasferimento di azienda registrati. In tali domande dovranno essere inserite anche le acquisizioni per eredità intervenute successivamente al 21 gennaio 2002 e non ancora registrate nella banca dati AGEA, supportandole con l'idonea documentazione.

Si informa che, onde consentire alle associazioni alle quali i suddetti produttori potrebbero aderire entro il 24 gennaio 2003, come previsto dalla circolare AGEA n. 7 del 23 settembre 2002, la gestione dei relativi eventuali allegati CS2 e CS3, si consente di assimilare, in termini di adempimenti per la gestione degli allegati medesimi, tali produttori a quelli già associati al 15 novembre 2001.

A tal fine, tuttavia, è indispensabile che gli stessi risultino, anteriormente al caricamento degli allegati, validamente inseriti nei rispettivi albi soci.

Condizioni per trasferimento di azienda agricola.

Ai sensi della circolare MIPA 167/G del 2 marzo 1999, il trasferimento del diritto alla quota nei confronti di un soggetto subentrante nella titolarità di una azienda agricola può essere autorizzato solo qualora ricorrano determinate condizioni.

In assenza di tali condizioni, le cessioni di quota potranno essere definite esclusivamente mediante le procedure previste dall'art. 39 del regolamento (CE) n. 2848/98 (mod. TC1), successivamente alla scadenza del 28 febbraio 2003 di cui al punto 3, art. 22 del medesimo regolamento.

In particolare, la circolare MIPA di cui sopra richiama l'attenzione sull'obbligo, da parte del produttore che intende cedere «in tutto o in parte, un'azienda il cui complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa sia costituito da impianti detenuti a titolo di proprietà», di cedere anche i terreni seppure «detenuti in affitto».

Ne consegue, pertanto, la necessità di ribadire per quanto possibile le singole casistiche che possono determinarsi, fornendo al contempo indicazioni valide per quanto riguarda la presentazione delle richieste di nuove volturazioni delle quote relative ai trasferimenti di azienda, e tenendo altresì presente che copia della documentazione giustificativa deve essere conservata anche nel fascicolo aziendale del produttore cedente.

1. Produttore cedente proprietario dei terreni utilizzati per coltivazione tabacco.

In caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo, debbono essere obbligatoriamente trasferiti, al medesimo titolo, impianti, attrezzature e terreni; allegare al modello all. CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di acquisto, affitto o comodato.

In caso di trasferimento per vendita del solo ramo d'azienda tabacco, può essere ammesso che i terreni vengano concessi in affitto o comodato al produttore acquirente, fermo restando l'obbligo di vendere impianti e attrezzature; allegare al modello all. CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di acquisto del ramo di azienda e dell'atto di affitto o comodato dei terreni.

2. Produttore cedente affittuario (o comodatario) dei terreni utilizzati per coltura tabacco.

In caso di vendita dell'azienda deve essere trasferita la proprietà di impianti e attrezzature, e deve risultare il nulla-osta del proprietario dei terreni al subentro, da parte del produttore cessionario, nell'affitto dei terreni utilizzati dal cedente per la coltivazione; allegare al modello all. CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di acquisto dell'azienda e del nulla-osta relativo ai terreni.

In caso di cessione in affitto (o comodato) dell'azienda, deve risultare tanto l'affitto di impianti e attrezzature, quanto il subentro, da parte del produttore cessionario, nell'affitto (o comodato) dei terreni utilizzati dal cedente per la coltivazione; allegare al modello all. CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di affitto o comodato dell'azienda e del nulla-osta relativo ai terreni.

Nel caso in cui la figura del cessionario dovesse coincidere con quella del proprietario dei terreni utilizzati dal produttore cedente, il trasferimento è ammissibile con un atto, da allegare al modello all. CS2 o CS3 in copia autentica, dal quale si evinca tale circostanza, e che perfezioni il trasferimento dei soli impianti ed attrezzature.

Resta inteso che tutti gli atti relativi ai trasferimenti di azienda di cui sopra sono soggetti a registrazione laddove previsto dalla normativa nazionale vigente in materia.

3. Aggregazione familiare.

Tale forma di trasferimento, prevista dal punto 4 dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 2848/98, si rendeva necessaria ed obbligatoria in fase di prima applicazione del regime di quote, allo scopo di risolvere delle situazioni anomale, consistenti in una attribuzione frazionata della quota spettante alla medesima azienda familiare che nel periodo produttivo di riferimento aveva sottoscritto contratti di coltivazione ed effettuato consegne della propria produzione con nominativi di diversi membri del nucleo familiare.

Allo stato, l'aggregazione familiare deve intendersi di fatto superata, in quanto, trascorsi dieci anni di regime di quote, non può più legittimamente verificarsi il presupposto che la giustificava.

Resta tuttavia l'esigenza di registrare i passaggi di conduzione dell'azienda familiare, dovuti ad oggettive situazioni di fatto, da un membro all'altro del medesimo nucleo familiare convivente.

Pertanto, il trasferimento familiare di quota può avvenire a condizione che, per la campagna dalla quale questo decorre, il produttore richiedente risulti iscritto alla medesima associazione alla quale apparteneva il produttore cedente in data 15 novembre 2002, onde evitare che tale procedura venga adottata allo scopo di aggirare le scadenze regolamentari fissate per i recessi associativi.

Il richiedente dovrà utilizzare il modello all. CS3, controfirmato dal cedente, da consegnare all'associazione corredato dello stato di famiglia aggiornato o di dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modifiche ed integrazioni, attestante la composizione del proprio nucleo familiare dalla quale risulti la convivenza tra i soggetti dichiaranti.

Infine, si elencano i codici di acquisizione da utilizzare per la registrazione degli allegati CS2 e CS3:

Codice	Descrizione
1	Acquisto
2	Variazione ragione sociale
3	Affitto
4	Eredità
5	Trasferimento Familiare
6	Comodato

Scadenza per registrazione dei trasferimenti di azienda.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999, che modifica l'art. 31 del regolamento (CE) n. 2848/98, l'AGEA, in quanto Autorità competente deve fissare anche per la campagna 2003 un termine per la registrazione dei trasferimenti di azienda ai fini della volturazione della relativa quota di produzione tabacco.

In attuazione di tale disposto, l'AGEA fissa al 15 gennaio 2003 la data limite per la presentazione degli atti relativi ai trasferimenti di azienda.

Ciò significa che non sarà più possibile modificare la titolarità delle quote per trasferimento d'azienda a qualsiasi titolo, inclusi i trasferimenti familiari, successivamente alla scadenza sopra indicata, se non nel caso di successione per decesso del titolare di quota; in tal caso l'istanza di successione delle quote, corredata della prescritta documentazione probante, potrà essere presentata all'AGEA entro il 30 aprile 2003, onde permetterne la registrazione antecedentemente alla data di scadenza dei contratti, fissata al 30 maggio 2003.

Gli atti di cessione stipulati successivamente alla data del 15 gennaio 2003, potranno essere sottoposti alla registrazione da parte dell'AGEA alla data di scadenza che verrà stabilita in occasione dell'attribuzione delle quote per il raccolto 2004.

Si prega di dare la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente circolare.

Roma, 30 ottobre 2002

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

ALL. CS1

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Protocollo AGEA

Spazio riservato al Codice a Barre

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA CESSIONE DI AZIENDA PER IL RACCOLTO 2003

NUMERO SCHEDA DI CONVALIDA DELL'AZIENDA RICHIEDENTE

MODELLO PRESENTATO PER IL TRAMITE DI:

DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

PARTITA I.V.A. MATRICOLA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA RICHIEDENTE

MATRICOLA CODICE FISCALE PARTITA I.V.A.

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

CESSIONE DA CHIUDERE

GR. VAR.	MATRICOLA ACQUIRENTE	ANNO DI INIZIO CESSIONE	GR. VAR.	MATRICOLA ACQIRENTE	ANNO DI INIZIO CESSIONE

IL SOTTOSCRITTO

AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARIE E NAZIONALI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

AUTORIZZA: *AI SENSI DELLA LEGGE N° 675/96, L'ACQUISIZIONE ED IL TRATTAMENTO INFORMATICO DEI DATI CONTENUTI NEL PRESENTE MODELLO E NEGLI EVENTUALI ALLEGATI ANCHE AI FINI DEI CONTROLLI DA PARTE DEGLI ORGANISMI COMUNITARI E NAZIONALI*

IN FEDE

IL

ALL. CS2

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato al Codice a Barre

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI AZIENDA PER IL RACCOLTO 2003

NUMERO SCHEDA DI CONVALIDA DELL'AZIENDA RICHIEDENTE

MODELLO PRESENTATO PER IL TRAMITE DI:

DESCRIZIONE

PARTITA I.V.A. MATRICOLA

ATTENZIONE: IL PRESENTE MODULO **DEVE ESSERE COMPILATO SOLO DA PRODUTTORI CON SCHEDA DI CONVALIDA CAMPAGNA 2003** CHE **ACQUISISCONO** AZIENDE CHE HANNO PRODOTTO NEL TRIENNIO **1998, 1999, 2000.**

IL PRESENTE MODULO **NON DEVE ESSERE** PRESENTATO DAI **NUOVI PRODUTTORI** CHE INTENDONO RICHIEDERE IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI QUOTA PER LA CAMPAGNA 2002

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA RICHIEDENTE (acquirente)

MATRICOLA CODICE FISCALE PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente)

CODICE FISCALE PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

QUADRO C - DATI DICHIARATIVI DEL RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARI E NAZIONALI, CHIEDE L'AGGIORNAMENTO DELLE PROPRIE QUOTE SULLA BASE DI QUANTO IN RICHIESTA; A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

DICHIARA:

- che quanto esposto nella presente richiesta risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

ALLEGA :

[X] FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'ACQUIRENTE

[X] FOTOCOPIE N. ------------- DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO AZIENDE CEDENTI

[ ] --

[ ] --

[ ] --

AUTORIZZA:

- ai sensi della legge n. 675/96, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

FATTO A |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

IL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

IN FEDE

ALL. CS3

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro 81 - ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato al Codice a Barre

DOMANDA DI RILASCIO ATTESTATO DI QUOTA TABACCO RACCOLTO 2003

NUMERO REGISTRAZIONE AL SISTEMA CENTRALIZZATO

MODELLO PRESENTATO PER IL TRAMITE DI:

DESCRIZIONE

PARTITA I.V.A. MATRICOLA

ATTENZIONE: IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO SOLO DAI NUOVI PRODUTTORI SENZA SCHEDA DI CONVALIDA 2003 CHE ACQUISISCONO AZIENDE CHE HANNO PRODOTTO NEL TRIENNIO 1998, 1999, 2000.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA RICHIEDENTE (nuovo produttore)

MATRICOLA CODICE FISCALE PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente)

CODICE FISCALE PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

QUADRO C- DATI DICHIARATIVI DEL RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARI E NAZIONALI, CHIEDE IL RILASCIO DELL'ATTESTATI DI QUOTA SULLA BASE DI QUANTO INDICATO IN DOMANDA

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' :

DICHIARA:

- di essere a conoscenza che il rilascio dell'attestato non implica attribuzione di quota per gli anni successivi (art. 4 Reg. CEE 3477/92);
- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'attribuzione di quote produttive;
- che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

ALLEGA :

[X] fotocopia documento di riconoscimento azienda richiedente

[X] fotocopia tesserino Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. azienda richiedente

[X] fotocopie n………….documenti di riconoscimento aziende cedenti

[ ] ---

[ ] ---

[ ] ---

[ ] ---

AUTORIZZA:

- ai sensi della legge n. 675/96, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

FATTO A |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

IL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

IN FEDE

[ ]

02A13034

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della confraternita detta Congregazione del SS. Rosario, in Roccarainola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2002, viene estinta la confraternita detta Congregazione del SS. Rosario, con sede in Roccarainola (Napoli).

Il provvedimento di estinzione del suddetto ente acquista efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

02A12962

Estinzione della parrocchia di San Gregorio Illuminatore, in Antignano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2002, viene estinta la parrocchia di San Gregorio Illuminatore, con sede in Antignano (Livorno).

Il provvedimento di estinzione del suddetto ente acquista efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

02A12963

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 novembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0068
Yen giapponese	120,80
Corona danese	7,4262
Lira Sterlina	0,63430
Corona svedese	9,0728
Franco svizzero	1,4632
Corona islandese	85,96
Corona norvegese	7,3210
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,57205
Corona ceca	30,722
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	238,50
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6022
Lira maltese	0,4145
Zloty polacco	3,9578
Leu romeno	33840
Tallero sloveno	299,3750
Corona slovacca	41,745
Lira turca	1647000
Dollaro australiano	1,7983
Dollaro canadese	1,5899
Dollaro di Hong Kong	7,8525
Dollaro neozelandese	2,0341
Dollaro di Singapore	1,7771
Won sudcoreano	1209,97
Rand sudafricano	9,9056

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A13185

MINISTERO DELLA SALUTE

Ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 16-*ter*, comma 1, che determina la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2002, n. 56, che ha modificato la composizione della Commissione e dispone che il Ministro della salute provvede alla sua ricostituzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge;

(Omissis).

Visto l'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che dispone che i componenti della Commissione hanno diritto ad un compenso, nonché al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione;

Ritenuto di provvedere, per quanto concerne il compenso, con separato provvedimento di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

(Omissis).

Art. 4.

Articolazione della Commissione

1. La Commissione per lo svolgimento della propria attività si può articolare in sezioni, coordinate da un componente designato dal Presidente della Commissione. Le sezioni sono costituite con provvedimento del Presidente, sentita la Commissione. Le funzioni e le materie di competenza di ciascuna sezione sono definite nel provvedimento di costituzione della sezione, che individua anche le decisioni rimesse alla diretta competenza della sezione; eventuali modifiche alla composizione, alle funzioni ed alle materie di competenza di ciascuna sezione sono disposte dal Presidente, sentita la Commissione. L'assegnazione dei componenti alle singole sezioni è disposta dal Presidente.

2. In seno alla Commissione è istituito il Comitato di presidenza costituito dal Presidente, dai vice presidenti e dai coordinatori delle sezioni. Il Comitato, eventualmente integrato, in relazione agli argomenti trattati, con altri membri della Commissione ed esperti su richiesta del Presidente, assicura il coordinamento dell'attività della Commissione e delle sezioni e provvede all'esame preventivo delle problematiche da sottoporre alla valutazione o determinazione della Commissione.

3. Il Presidente della Commissione può invitare a partecipare ai lavori della Commissione o delle sezioni i rappresentanti delle regioni e delle province autonome non presenti in Commissione qualora gli argomenti in discussione concernino determinazioni relative ad aspetti e criteri generali del programma E.C.M. o determinazioni a carattere prescrittorio. Il Presidente può, altresì, invitare a partecipare ai lavori della Commissione o delle sezioni i rappresentanti delle commissioni o comitati regionali E.C.M., costituiti dalle regioni e dalle province autonome.

Art. 5.

Materie oggetto di consultazione

1. Ogni categoria professionale è preventivamente sentita sui provvedimenti della Commissione, e su quelli attribuiti alle sezioni, concernenti:

a) i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli appartenenti alla categoria in un determinato arco di tempo;

b) i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative proprie della categoria.

2. Alle categorie professionali sono portati a conoscenza, successivamente alla loro adozione, i provvedimenti concernenti:

a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale;

b) i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche;

c) i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative;

d) gli indirizzi per l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale di specifico interesse per la categoria.

3. Per i provvedimenti di cui al comma 1, le categorie devono far conoscere le proprie valutazioni entro il termine stabilito dalla Commissione nella lettera di richiesta del parere. Decorso inutilmente il termine fissato si prescinde dal parere. Per i provvedimenti di cui al comma 2 le categorie professionali possono entro trasmettere alla Commissione eventuali osservazioni e proposte entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento, salvo termine più breve ritenuto necessario dalla Commissione in relazione alla particolare natura del provvedimento ed alle categorie, ordini, collegi e associazioni coinvolti.

Art. 6.

Categorie professionali

1. Nel caso di categorie professionali con propri ordini o collegi il parere è acquisito dall'ordine e dal collegio professionale.

2. Nel caso di categorie professionali prive di propri ordini o collegi, il parere è acquisito dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Oltre che ai soggetti di cui ai comma 1 e 2, la rappresentanza delle categorie, ai fini del presente decreto, compete altresì alle associazioni sindacali di categoria ed ai sindacati confederali.

Art. 7.

Aree professionali

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6, il Presidente della Commissione, per l'esame di specifiche questioni d'interesse di più categorie professionali appartenenti a ciascuna delle aree della riabilitazione, tecnico-sanitaria (area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale) e della prevenzione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, può disporre l'audizione congiunta o l'acquisizione dei pareri di tutte le associazioni dell'area.

Art. 8.

Audizioni

1. Il Presidente della Commissione, qualora lo ritenga opportuno o gli argomenti posti all'ordine del giorno lo richiedano, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione funzionari del Ministero della salute e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché rappresentanti delle categorie professionali. Può, inoltre, invitare esperti di elevata qualificazione professionale in relazione alle specifiche materie trattate.

Art. 9.

O n e r i

1. Ai componenti della Commissione compete un compenso, da determinare con separato provvedimento di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione. Ai componenti residenti fuori Roma compete il trattamento di missione e i relativi rimborsi delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno secondo le modalità e l'equiparazione di cui all'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

2. Agli oneri di cui al comma l si provvede a carico del cap. 2129, del bilancio del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, con le risorse di cui all'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Fino alla riassegnazione dei fondi di cui al richiamato art. 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000, agli oneri si provvede con le risorse disponibili sul cap. 2120 del bilancio del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 86

02A13035

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unimax»

Estratto provvedimento UPC/II/1260 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: UNIMAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033993015/M - «Mite» blister 14 cpr filmrivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033993027/M - «Mite» blister 28 cpr filmrivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033993039/M - blister 14 cpr filmrivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033993041/M - blister 28 cpr filmrivestite 5 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0140/001-002/W004.

Tipo di modifica: riduzione periodo di validità.

Modifica apportata: riduzione periodo di validità: «Unimax Mite» da 36 a 24 mesi, «Unimax» da 36 a 30 mesi.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13015

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triapin»

Estratto provvedimento UPC/II/1261 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: TRIAPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034095012/M - «Mite» blister 14 compresse filmrivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 034095024/M - «Mite» blister 28 compresse filmrivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 034095036/M - blister 14 compresse filmrivestite 5 mg;

A.I.C. n. 034095048/M - blister 28 compresse filmrivestite 5 mg.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0141/001-002/W003.

Tipo di modifica: riduzione periodo di validità.

Modifica apportata: cambio specifiche con riduzione validità: «Triapin Mite» da 36 a 24 mesi, «Triapin» da 36 a 30 mesi.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13014

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levonelle»

Estratto provvedimento UPC/II/1262 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: LEVONELLE.

Confezione: A.I.C. n. 035178019/M - 2 cpr in blister AL/PVC da 750 mcg.

Titolare A.I.C.: Medimpex UK Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0363/001/W005.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche di intermedi usati nella sintesi del levonorgestrel a seguito del cambio del sito di produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1263 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: LEVONELLE.

Confezione: A.I.C. n. 035178019/M - 2 cpr in blister AL/PVC da 750 mcg.

Titolare A.I.C.: Medimpex UK Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0363/001/W004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del processo di produzione, del processo di controllo e delle specifiche dei materiali intermedi conseguentemente al cambio del produttore della sostanza attiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13013 - 02A13012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voluven»

Estratto provvedimento UPC/II/1264 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: VOLUVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034660011/M - soluzione per infusione 10 flaconi vetro 250 ml;

A.I.C. n. 034660023/M - soluzione per infusione 10 flaconi vetro 500 ml;

A.I.C. n. 034660035/M - soluzione per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 250 ml con sovrasacca;

A.I.C. n. 034660047/M - soluzione per infusione 20 sacche freeflex (polyolefine) 250 ml con sovrasacca;

A.I.C. n. 034660050/M - soluzione per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 500 ml con sovrasacca;

A.I.C. n. 034660062/M - soluzione per infusione 15 sacche freeflex (polyolefine) 500 ml con sovrasacca;

A.I.C. n. 034660074/M - soluzione per infusione 40 sacche freeflex (polyolefine) 250 ml senza sovrasacca;

A.I.C. n. 034660086/M - soluzione per infusione 20 sacche freeflex (polyolefine) 500 ml senza sovrasacca;

A.I.C. n. 034660098/M - soluzione per infusione 25 sacche PVC 250 ml;

A.I.C. n. 034660100/M - soluzione per infusione 15 sacche PVC 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0223/001/W01,W02,W03.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata:

aumento del dosaggio massimo giornaliero da 33 ml/kg di peso corporeo die a 50 ml/kg di peso corporeo/die;

estensione della durata del trattamento a più giorni;

modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.2 riguardo la farmacocinetica del prodotto nell'insufficienza renale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proleukin»

Estratto provvedimento UPC/II/1265 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: PROLEUKIN.

Confezione: A.I.C. n. 027131010 - iniettabile 1 flacone 18.000.000 UI 1 ml.

Titolare A.I.C.: Chiron B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0005/001-002/W022,23,24.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

eliminazione di 2 tests di prodotto finito;

eliminazione di 3 tests in process;

aggiornamento della parte II.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13010

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nipent»

Estratto provvedimento UPC/II/1271 del 21 ottobre 2002

Specialità medicinale: NIPENT.

Confezione: A.I.C. n. 028645012 - IV 1 flacone 10 mg.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0036/001/W012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione dell'Officina Oread Laboratoires con l'Officina Hauser Inc. (Colorado-USA), sito di purificazione della pentostatina. Conseguente modifica del sito del rilascio, aggiornamento del processo di purificazione, dei controlli in process e delle specifiche del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13016

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tronotene».

Estratto decreto n. 800.5/R.M.13/D90 del 31 ottobre 2002

Con decreto n. 800.5/R.M.13/D90 del 31 ottobre 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TRONOTENE «18 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 011351 020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbott S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A13018

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Accordo di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea ed il lavoro aereo. Individuazione e modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Art. 1.

Tentativo preventivo di conciliazione

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, prima della proclamazione di ogni singola astensione dal lavoro le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione delle procedure di raffreddamento risultanti nell'allegato 1 che è parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Proclamazione e preavviso

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.

La proclamazione scritta è trasmessa con un preavviso di almeno dieci giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle organizzazioni sindacali nazionali all'associazione nazionale datoriale di categoria che provvede a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 3.

D u r a t a

Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di 8 ore di lavoro per le basi operanti sul principio delle effemeridi; ovvero di dodici ore per le basi operanti h. 24 (0-24).

Gli scioperi successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata di 24 ore continuative.

Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero, si svolgono in un unico periodo di durata e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno.

Art. 4.

Intervallo tra successive astensioni dal lavoro

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da organizzazioni sindacali diverse - è assicurato un intervallo di almeno dieci giorni.

Art. 5.

Periodi di franchigia ed esclusioni

I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:

dal 15 dicembre al 6 gennaio;

dal lunedì precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;

le ferie estive per un periodo di sei settimane, di norma dal 15 luglio al 31 agosto;

dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

Art. 6.

Revoca e sospensione

La revoca spontanea dello sciopero proclamato, del quale è stata già data informazione all'utenza, non è consentita ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, salvo che sia intervenuto un accordo fra le parti interessate, ovvero vi sia stata una richiesta da parte della commissione di garanzia e dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge precitata.

La sospensione spontanea dello sciopero proclamato, del quale è stata già data informazione all'utenza, comporta la reiterazione della procedura di cui al precedente art. 2.

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, o grandi eventi che comportino eccezionale presenza di persone.

Art. 7.

Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, l'impresa, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare tempestiva comunicazione al committente, nelle forme adeguate, in relazione alla dichiarazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.

L'impresa ha altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero, senza che ciò possa essere pregiudicata da ulteriori, concomitanti iniziative sindacali.

Art. 8.

Individuazione delle prestazioni indispensabili

Costituisce servizio pubblico essenziale il servizio di elisoccorso, e segnatamente quello delle eliambulanze, il servizio di soccorso in mare e in montagna, il servizio antincendio, nonché ogni altro utilizzo del mezzo elicottero a tutela della vita e della salute.

Al fine di contemperare il diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 146/1990 e successive modifiche, vengono determinate le prestazioni minime indispensabili come segue.

Per garantire i suddetti servizi in caso di sciopero, le parti concordano che:

all'interno di un medesimo bacino di utenza (provincia o regione) dove il servizio viene espletato con più di una base operativa, l'azienda stabilirà, di concerto con le rispettive RSA, un sistema di alternanza nella copertura del servizio nel senso che una base potrà effettivamente aderire all'astensione dal lavoro proclamata e l'altra presterà servizio ma sarà considerata in sciopero virtuale;

analogamente si procederà nel caso di un numero di basi superiore a due; in tal caso saranno garantite le basi operative all'interno di province non contigue;

qualora la base sia una, si adotterà invece il principio dello sciopero virtuale.

A fronte dell'astensione dal lavoro dei piloti di ogni base (un elicottero) dovrà essere preventivamente assicurata la copertura del territorio di competenza della base in sciopero da almeno una base viciniore.

In mancanza di specifiche convenzioni tra le aziende interessate, le parti si atterranno alle disposizioni impartite dall'autorità prefettizia individuata nel prefetto del capoluogo di regione.

Quanto sopra sarà attuato secondo uno schema a livello territoriale che si evincerà da una mappa la quale sarà appositamente concordata tra le parti entro trenta giorni dalla firma del presente accordo. Detto schema sarà utile anche laddove la proclamazione di sciopero dovesse riguardare una sola azienda ovvero un solo ambito territoriale.

Il personale coinvolto nello «sciopero virtuale» rinuncerà a percepire la quota-parte del valore, diviso due, della retribuzione netta spettante per l'arco di tempo dello sciopero.

Corrispondentemente, per tale periodo, le aziende verseranno un importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero.

Qualora per la stessa motivazione dovesse essere effettuata una seconda azione di sciopero, il personale coinvolto nello sciopero virtuale rinuncerà a percepire la quota-parte del valore, diviso due, della retribuzione netta spettante per l'arco di tempo dello sciopero mentre le aziende verseranno, corrispondentemente, un importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero aumentato del 100%. Alla terza proclamazione consecutiva, la predetta quota a carico, dell'azienda sarà aumentata del 200%.

Tali somme saranno devolute secondo le indicazioni vincolanti dell'osservatorio nazionale previsto dall'art. 12 del CCNL del 19 luglio 2001, per finalità benefiche o di interesse sociale.

Le prestazioni di cui sopra sono garantite con l'impiego del personale normalmente adibito al completo svolgimento delle attività individuate nel comma precedente.

Art. 9.

Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili

Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili previste dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche è quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro.

In ogni caso i lavoratori a riposo o in ferie programmate non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 8, qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti: in occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto, secondo criteri di rotazione.

L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente accordo di regolamentazione.

Art. 10.

Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi

Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell'integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.

Art. 11.

Norme sanzionatorie

In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 83/2000, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente accordo di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni previste a termini di legge.

La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 8 comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 4, comma 4 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

Art. 12.

Campo di applicazione

Il presente accordo di regolamentazione si applica ai piloti di elicottero dipendenti dalle imprese esercenti servizi elicotteristici, con riguardo a tutte le attività da esse svolte ed individuata nel campo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e ricomprese nel precedente art. 8.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modifiche, le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, relative all'erogazione delle prestazioni indispensabili nonché all'individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, trovano applicazione esclusivamente nei confronti del personale dipendente ivi menzionato.

ALLEGATO 1

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

Le parti, relativamente all'esigenza di eliminare le cause di insorgenza del conflitto, condividono l'obiettivo di mantenere la sede del raffreddamento il più vicino possibile a quella interessata alla controversia.

Riguardo alle controversie individuali valgono le norme seguenti:

Livello aziendale.

Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente direzione e la RSA/RSU interessata.

Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e riguardanti una pluralità di dipendenti.

Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSA/RSU.

La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.

La competente direzione entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le RSA/RSU interessate per l'esame della controversia, con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni sindacali territoriali.

Al termine di tale fase verrà redatto uno specifico verbale.

Livello nazionale.

Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti organizzazioni nazionali (Associazione datoriale con le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto), che si incontreranno entro i dieci giorni successivi.

Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, nè si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo nè da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.

Qualora nel corso delle procedure di raffreddamento una delle parti disattendesse il confronto le stesse non si riterranno vincolate a quanto previsto dall'ultimo comma del paragrafo relativo al livello nazionale.

la FISE l'ANPAC

AUDIZIONE MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

Alle ore 16 presso la sede della commissione di garanzia, si dà corso alla audizione presieduta dal prof. G. Prosperetti; sono presenti i rappresentanti della FISE, della ANPAC della Unione piloti e della UILT Piloti, per discutere sull'accordo di regolamentazione dello sciopero per i piloti di imprese elicotteristiche firmato il 21 maggio 2002 dalla FISE e dall'ANPAC e successivamente firmato il 22 maggio 2002 anche dalla ASPI.

Alla riunione era stata invitata anche l'A.E.I. che ha fatto pervenire una nota di contrarietà all'accordo in oggetto.

In considerazione della scarsa rappresentatività di tale associazione datoriale, il prof. Prosperetti decide di dar comunque corso alla riunione.

I rappresentanti della Unione piloti e della UILT piloti lamentano di non aver partecipato alla fase conclusiva dell'accordo, del quale hanno sempre condiviso i principi ispiratori e desiderano puntualizzare l'interpretazione di alcune clausole dell'accordo stesso.

Dopo ampia discussione tutte le parti convengono che l'art. 6, in ordine alla revoca dello sciopero, debba essere interpretata conformemente alla legge nel senso che la revoca da parte dei sindacati può comunque legittimamente avvenire fino a cinque giorni prima della data proclamata per l'astensione. Sull'art. 8 le parti si incontreranno per definire la mappa sulla quale saranno indicate, a scacchiera, le coperture del servizio, così risolvendo il problema della definizione del bacino di utenza. Le parti ribadiscono la condivisione del principio che la modalità dello sciopero virtuale potrà essere considerata qualora non sia possibile assicurare il servizio tramite una base adeguata viciniore.

In ordine alla rinuncia, per lo sciopero virtuale, di una quota parte della retribuzione da parte dei piloti, si chiarisce che si tratta in via generale della devuluzione che gli stessi faranno in beneficenza, salvo espresso mandato alle aziende di destinare direttamente tali somme secondo gli accordi sullo sciopero virtuale e alle relative prestazioni economiche.

Nello stesso articolo, la destinazione delle somme in beneficenza secondo le indicazioni dell'osservatorio nazionale previsto dal CCNL sarà limitata agli scioperi indetti dai sindacati rappresentati nell'osservatorio, mentre gli altri sindacati contratteranno di volta in volta la destinazione delle somme, fermo restando che tutti i sindacati e tutte le aziende resteranno comunque vincolate allo sciopero virtuale.

Poiché i suddetti chiarimenti rispecchiano pienamente lo spirito delle intese già sottoscritte, gli stessi possono essere tradotti in opzioni interpretative, che saranno riprese nella delibera di approvazione dell'accordo stesso senza la necessità di materiali modifiche del testo dell'accordo.

Con la firma del presente verbale la UILT piloti e l'Unione piloti intendono sottoscrivere a tutti gli effetti l'accordo del 21 maggio 2002.

02A12961

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto provvedimento UPC/II/1254 del 19 settembre 2002 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano "Vaxigrip"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 2002).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29, prima colonna, al quart'ultimo rigo, dove è scritto: «... (ceppo equivalente: D/*Shangdoig*/7/97) ...», leggasi: «... (ceppo equivalente: D/*Shangdong*/7/97)...».

02A13033

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651267/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 4 *

€ 0,77